



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla
Tel. 0187-421814
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 14 Luglio 2025

Prot. 107/25

Al Sottosegretario di Stato per l'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Prefetto Attilio VISCONTI

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Eros MANNINO

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Prefetto Maddalena DE LUCA

All'Ufficio II – Affari Legislativi e Parlamentari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Giacomo VARANELLI

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: Osservazioni CONAPO alla bozza di revisione del D.Lgs n. 217/05.

Richiesta istituzione del «Ruolo Tecnico-Operativo di Supporto (RTOS)» e di adeguata tutela del personale operativo dichiarato inidoneo parziale.

La presente in riferimento alla bozza di revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, predisposto in attuazione della delega conferita dall'articolo 12 della legge 4 aprile 2005, n. 42, e trasmesso alle organizzazioni sindacali con [nota STAFFCADIP prot. 13630 in data 11 luglio 2025](#).

In particolare, si esaminano le disposizioni **ex articolo 234, ora all'articolo 167 della bozza, rubricato «Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica»** nella parte in cui prevedono l'innovazione che **«La temporanea permanenza nei ruoli operativi per motivi legati a inabilità parziale non può, comunque, essere superiore a un anno».**

Tali disposizioni di inidoneità e di transito in altri ruoli riguardano tutti i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Vigili del fuoco, Capi squadra, Capi reparto, Vice Ispettori Antincendi, Ispettori antincendi e personale Direttivo che espleta funzioni operative, ed investono quindi l'intera componente impegnata nel soccorso tecnico urgente.

Si presume che la scelta di fissare a dodici mesi il limite di permanenza nello status di inidoneo parziale sia motivata dal crescente numero di casi di lunga durata che, permanendo sino alla pensione, sottraggono unità alle partenze di soccorso e, a legislazione vigente, non consentono l'assunzione di un sostituto, con conseguente difficoltà per il dispositivo operativo.

RICHIESTA FORNIRE DATI UTILI ALLA DISCUSSIONE:

In ogni caso, al fine di poter affrontare la discussione in modo compiuto, il CONAPO chiede di fornire ufficialmente i dati numerici relativi al personale attualmente dichiarato

inidoneo parziale, distinti per classificazione temporanea o permanente nella condizione di inidoneità, età anagrafica, ruolo di appartenenza, comando di appartenenza e incidenza percentuale nel comando di appartenenza.

IN OGNI CASO IN ATTESA DEI DATI RICHIESTI IL CONAPO RILEVA NELLA BOZZA LE SEGUENTI CRITICITÀ:

1. **Perdita dei benefici pensionistici ed economici:** Il transito obbligato nei ruoli tecnico-professionali, decorso un solo anno, priva il dipendente dei benefici previdenziali previsti per il personale operativo, tra cui l'incremento del montante contributivo disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che così dispone: «...il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione». La bozza inviata non prevede alcuna clausola di salvaguardia: il dipendente transita in un ruolo la cui età ordinamentale di riferimento è pari a 65 anni (contro i 60 anni previsti per il ruolo operativo di provenienza) e il miglior trattamento economico è cristallizzato esclusivamente in un assegno «ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile».

Caso emblematico – Immaginiamo un capo squadra (o altra figura operativa) di 58 anni che ha trascorso oltre trent'anni a svolgere interventi di soccorso tecnico urgente ed è ormai a due soli anni dalla quiescenza ordinaria fissata a 60 anni. Se una patologia lo rendesse idoneo solo in parte, la bozza di decreto, dopo dodici mesi, lo obbligherebbe, a 59 anni, a lasciare il ruolo operativo per transitare nei ruoli tecnico-professionali. In quel momento egli perderebbe l'incremento del montante contributivo previsto dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 subendo una riduzione dell'importo della pensione e vedrebbe slittare il proprio limite di età per la pensione di vecchiaia da 60 a 65 anni. Così, proprio nel momento in cui dovrebbe poter contare su maggiori garanzie, il principio di "specificità" (articolo 19, legge 4 novembre 2010, n. 183) verrebbe di fatto disatteso da questa proposta normativa senza nessuna attenzione al riconoscimento del servizio operativo prestato.

2. **Disparità di trattamento con la Polizia di Stato:** le norme della Polizia di Stato consentono al personale dichiarato parzialmente inidoneo di permanere senza limiti temporali nel ruolo ordinario di Polizia, con impiego in servizi compatibili. Non si comprendono le ragioni per cui, a parità di funzioni di tutela della collettività, ai Vigili del fuoco venga imposto un tetto annuale, peraltro senza idonee misure di salvaguardia.
3. **Conseguenze operative ed organizzative:** il limite di dodici mesi sembra trasferire il problema dagli organici operativi agli organici dei ruoli tecnici senza trovare una vera soluzione al problema che tuteli il personale ex operativo e che ne preveda un utilizzo funzionale alle necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

PER SUPERARE LE CRITICITÀ SOPRA DESCRITTE IL CONAPO PROPONE DI:

- A) **Istituire un apposito «RUOLO TECNICO-OPERATIVO DI SUPPORTO (RTOS)»** con le seguenti caratteristiche:
 - **permanenza senza limiti temporali** per il personale dei ruoli operativi dichiarato idoneo solo in parte;
 - **conservazione integrale del regime pensionistico operativo** ivi compreso il moltiplicatore di cui all'art. 3, co. 7, d.lgs 30 aprile 1997, n. 165;

- **facoltà di opzione tra il limite ordinamentale di 60 o 65 anni**, analogamente a quanto previsto, ad esempio, per il personale interno promosso a ispettore antincendi, dall'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
- **compiti correlati alle funzioni operative**: sala operativa, uffici di polizia giudiziaria (nei Comandi e anche presso le Procure della Repubblica), attività di PG sul territorio, prevenzione incendi, sicurezza luoghi di lavoro D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, investigazioni antincendio/NIAT, formazione e addestramento, logistica, gestione e manutenzione degli automezzi di soccorso, gestione magazzini DPI, supporto emergenze e colonne mobili, analisi degli interventi e attività di debriefing post-intervento, supporto attività di comunicazione ai media, ecc. Questa articolazione di mansioni consente al Corpo nazionale di recuperare funzioni oggi carenti o svolte distogliendo personale pienamente operativo dalle partenze di soccorso, il RTOS, dunque, risolve un'esigenza organizzativa reale senza sottrarre forze pienamente operative al dispositivo d'emergenza come oggi avviene;
- **dotazione organica dedicata scorporata dai ruoli operativi** ai fini di poter procedere a nuove assunzioni di forze operative in sostituzione, **oppure dotazione organica utilizzando i posti vacanti nei ruoli tecnico-professionali oppure una dotazione organica "polmone" da tararsi annualmente con decreto del Ministro dell' Interno** utilizzando al meglio le scoperture esistenti tra tutti i ruoli e gestendo di anno in anno eventuali sovrannumeri.

B) **Fermo restando la obbligatoria istituzione del RTOS** di cui al punto 1, qualora l'Amministrazione intenda comunque porre un **limite di permanenza nello stato di inidoneità parziale** (fermo restando che dovrebbe spiegare come mai la Polizia non lo pone) va comunque prevista la possibilità di almeno due rinnovi (per almeno complessivamente 36 mesi) concessi dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) quando la stessa ritenga ragionevole un orizzonte di recupero alla piena idoneità operativa; solo in tal caso decorso tale periodo il dipendente transita nel RTOS previa ulteriore valutazione della CMO.

Ragione della flessibilità: Numerose patologie a evoluzione favorevole (traumi ortopedici complessi, interventi chirurgici complessi, protocolli oncologici) possono anche necessitare di percorsi terapeutici e riabilitativi che superano i dodici mesi. Consentire almeno due rinnovi, autorizzati in presenza di una prognosi di recupero funzionale, evita di disperdere professionalità ed esperienza, evita transiti inutili di ruolo, riduce costi di riqualificazione e contenzioso e, al tempo stesso, assicura l'inserimento tempestivo nel RTOS dei casi per i quali la CMO non ravvisi realistiche prospettive di rientro al servizio operativo.

C) **Prevedere una misura di salvaguardia per il personale già transitato**, negli anni passati, in assenza di tutele previdenziali, nei ruoli tecnico-professionali a seguito di inidoneità. Si propone che, qualora la Commissione Medica Ospedaliera attesti che l'infermità sia compatibile con mansioni parzialmente operative, il dipendente possa eventualmente presentare **istanza di rientro nel RTOS** con contestuale ripristino del regime pensionistico e ordinamentale previsto per il personale operativo.

EGREGIO SOTTOSEGRETARIO, CAPO DIPARTIMENTO E CAPO DEL CORPO,

ignorare il destino di chi ha passato intere carriere sulle autoscale, tra le fiamme, sostanze nocive e gli sforzi dei soccorsi, significa **tradire l'essenza stessa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco**. La bozza in discussione, con il suo limite secco di dodici mesi, senza soluzioni di tutela, volta le spalle a donne e uomini che, proprio quando la salute presenta il conto, e magari lo presenta per l'esposizione lavorativa, avrebbero diritto a tutela e

riconoscimento, non a un'improvvisa retrocessione di ruolo e a un rinvio di cinque anni della pensione.

Il CONAPO chiede al legislatore un sussulto di coerenza e di dignità istituzionale: approvare l'istituzione del **Ruolo Tecnico-Operativo di Supporto (RTOS)**, mantenere comunque anche la permanenza flessibile nell'idoneità parziale come in Polizia e garantire al personale operativo il mantenimento dei riconoscimenti previdenziali che si è guadagnato negli anni di servizio operativo. Sono soluzioni di buon senso che preservano competenze preziose, rafforzano il dispositivo di soccorso e, soprattutto, rispettano la "specificità" sancita dalla legge.

Chi ha concepito la bozza di cui discutiamo rifletta sul messaggio che invia al proprio personale dei ruoli operativi: **sacrificio sì, tutele no!**

Un corpo che, per risparmiare sulla carta, sacrifica i suoi servitori migliori finisce per compromettere la sicurezza di tutti. Confidiamo che il Sig. Sottosegretario e l'Amministrazione tutta, vogliano correggere questa stortura, restituendo ai vigili del fuoco il rispetto che meritano e offrendo ai cittadini un soccorso pubblico più forte, più giusto e più umano.

In attesa della riunione prevista per martedì 15 luglio 2025, nella quale confidiamo vi sia una soluzione positiva alle criticità segnalate, evidenziamo con chiarezza che **quanto qui esposto costituisce una misura di tutela basilare del personale da discutere e risolvere nel migliore dei modi.**

ANCHE NELLA POLIZIA DI STATO, IL PERSONALE DICHIARATO INIDONEO CON INFERMITA' COMPATIBILI, viene ricollocato in ruoli tecnici mantenendo tutte le tutele ordinamentali e pensionistiche, una scelta di buon senso che tutela le professionalità acquisite e che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può più permettersi di ignorare.

Seguiranno osservazioni puntuali su altri aspetti della bozza di riordino che presentano, anch'essi, rilevanti criticità trasversali ai diversi ruoli.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


